



CITTÀ DI PONTECORVO

(Prov. di Frosinone)

Medaglia d'Argento al Valor Civile Medaglia di Bronzo al Valor Militare

Piazza IV Novembre, 1 - Tel. 0776/76211 - Fax 0776/760201

<http://www.comunepontecorvo.fr.it>, - pec. protocollo@pec.comunepontecorvo.it

ORDINANZA N. 6710

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, dell'Asilo Nido e del C.P.I.A. 8 sede di Pontecorvo.

IL SINDACO

In qualità di Autorità Sanitari locale;

Visto l'art. 32 della Costituzione

Visto che Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*.

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) pubblicato in GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

Preso atto:

- dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che ha fatto registrare sul territorio comunale un numero di nuovi contagi ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;
- che l'ulteriore evoluzione epidemica ha evidenziato una crescita esponenziale dei casi positivi per SARS-COVID-19 tra la popolazione scolastica di ogni ordine e grado (alunni, docenti, personale ATA), segnalati dall'Autorità competente;
- che conseguentemente, appare necessario adottare misure restrittive dirette al contenimento della diffusione del virus, a tutela della salute pubblica;

Sentiti i Dirigenti Scolastici

Sentita la A.S.L.-Distretto "D" -Servizio S.I.S.P.;



CITTÀ DI PONTECORVO

(Prov. di Frosinone)

Medaglia d'Argento al Valor Civile Medaglia di Bronzo al Valor Militare

Piazza IV Novembre, 1 - Tel. 0776/76211 - Fax 0776/760201

<http://www.comunepontecorvo.fr.it> - pec. protocollo@pec.comunepontecorvo.it

Ritenuto pertanto che per il livello di contagio registrato nel mondo della scuola, si ritiene necessario disporre la chiusura per 10 giorni, con decorrenza dal 9 novembre 2020 e fino al 19 novembre 2020, dell'Asilo Nido, delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, e del C.P.I.A. 8 sede di Pontecorvo, misura necessaria a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici

Ravvisato che, per quanto sopra esposto, emerge la necessità di adottare la misura restrittiva di contenimento come innanzi evidenziata;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Visto l'art. 18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso.

Visto il D.L. cosiddetto "Cura Italia" convertito nella L. n. 27/2020 dove si prevedono misure per la pulizia straordinaria, la disinfezione e sanificazione degli ambienti;

Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n. 74;

Visto l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Visto l'art. 35 del vigente Statuto Comunale;

Ritenuto quindi, in forza dei poteri conferiti dalle citate disposizioni, di intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate e fatta salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale:

- **la chiusura, con decorrenza dal 9 novembre 2020 e fino al 19 novembre 2020**, delle Scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, dell'Asilo Nido e del C.P.I.A. 8 sede di Pontecorvo, misura necessaria a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici, assicurando sin da ora la sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici
- Agli Uffici comunali competenti, di adottare le misure necessarie per effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria dei locali scolastici.



CITTÀ DI PONTECORVO

(Prov. di Frosinone)

Medaglia d'Argento al Valor Civile Medaglia di Bronzo al Valor Militare

Piazza IV Novembre, 1 - Tel. 0776/76211 - Fax 0776/760201

<http://www.comunepontecorvo.fr.it> - pec. protocollo@pec.comunepontecorvo.it

DISPONE

La trasmissione di copia della presente Ordinanza a S.E. Il Prefetto, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio XI-Ambito territoriale per la Provincia di Frosinone, ai Dirigenti Scolastici, al Comando Stazione e Comando Compagnia CC di Pontecorvo, al Comando di Polizia Locale, all'Area Tecnica, all'Area Gestione e Manutenzione, Al Servizio Pubblica Istruzione di questo Comune, Alla ASI S.I.S.P. Distretto "D", alla A.S.M. "Pontecorvo".

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi e nel sito web istituzionale del Comune.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, c. 4 della legge n. 241/1990, contro il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, ai sensi del D. Lgs. n. 103/2010, entro 60 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971

Dalla Residenza Comunale li 8/11/2020



IL SINDACO
dott. Anselmo Rotondo